



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2018

N.RF112

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 12

OGGETTO	DIRITTO CAMERALE 2018 - MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO
RIFERIMENTI	NOTA MISE 16/01/2018; CIRC. MISE 359584/2016; DD.MM 8/01/2015, 21/04/2011 E 22/05/2017
CIRCOLARE DEL	20/06/2018

***Sintesi:** il diritto annuale alla CCIAA, che interessa tutte le imprese iscritte nel Registro delle Imprese ed i soggetti iscritti esclusivamente al REA (enti non commerciali), dovuto per il periodo 2018:*

- ***importo:** tiene conto delle riduzioni disposte dal D.L. 90/2014, pari al 50% rispetto alla misura fissata per il 2014*
- ***termine di versamento:** coincide con la scadenza di versamento del 1° acconto sui redditi (va effettuato entro il 02/07/2018, oppure il 20/08/2018 con la maggiorazione dello 0,40%). Per gli iscritti alla CCIAA dal 1/01/2018 il versamento va reso entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione.*

Le imprese iscritte nel Registro delle imprese/REA sono tenute (art.18 L. 580/93) al versamento del “**Diritto annuale**” nella misura individuata da apposito D.M. del Mise (che potrebbe adeguare gli importi dovuti ma, in realtà, non vi ha provveduto fin dal 2011).

TERMINI DI VERSAMENTO

Come di consueto, il diritto camerale annuale va versato:

- **entro il termine di pagamento del 1° acconto delle imposte sui redditi: 02/07/2018** (il giorno 30/06 cade di sabato)
- potendosi avvalere del differimento entro **30 giorni con la maggiorazione dello 0,4%:** entro il 20/08/2018 applicando la maggiorazione dello 0,40%

SOCIETÀ DI CAPITALI: nel caso di:

- **approvazione del bilancio oltre il termine di 120 gg:** il versamento è dovuto entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione (es: approvazione 21/06/2018, versamento al 20/08/2018) con possibilità di usufruire di ulteriori 30 giorni con il versamento della maggiorazione dello 0,40%
- **mancata approvazione del bilancio nei termini stabiliti:** il versamento del diritto va effettuato:
 - entro l'ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio;
 - entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere approvato il bilancio, se l'approvazione è effettuata oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio; è possibile il versamento, entro i successivi 30 giorni dalla scadenza, con maggiorazione dello 0,40%.

IMPRESE CON ESERCIZIO “A CAVALLO”: tali imprese dispongono di un **termine di versamento “variabile” del diritto annuale** ancorato al mese di chiusura dell'esercizio.

In particolare, il versamento va effettuato entro:

- l'ultimo giorno (in precedenza era il giorno 16) del 6° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio;
- ovvero, l'ultimo giorno (in precedenza era il giorno 16) del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, se l'approvazione è effettuata oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono tenuti al versamento del diritto annuale tutti i soggetti che risultano **iscritti, alternativamente:**

- nel Registro Imprese** (ancorché “inattivi”);
- nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA)**

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

- alla data del **1° gennaio 2018** → in **misura percentuale**
- oppure iscritti in corso d'anno nel 2018 → in **misura fissa**

Rientrano, quindi, tra gli **obbligati al versamento**:

- i soggetti iscritti solo al REA (es: associazioni, enti non profit, fondazioni, comitati, enti religiosi)
- le imprese in amministrazione straordinaria "almeno sino a quando viene autorizzato l'esercizio d'impresa" (Circ. MAP 546959/2004 e CTR Lombardia sent. n. 88/73/13)
- le imprese in liquidazione volontaria
- le imprese in concordato preventivo o amministrazione controllata
- le imprese rese "inattive" successivamente alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese
- le PMI innovative (a differenza delle Start-up innovative)

UNITÀ LOCALI E SEDI SECONDARIE: per quanto riguarda:

- le unità locali di imprese residenti in Italia
- le unità locali e sedi secondarie di imprese residenti all'estero.

il versamento va effettuato alla CCIAA della Provincia in cui tali entità hanno sede.

SOGGETTI ESCLUSI

Sono **esonerati** dal versamento del diritto camerale per l'anno 2018:

1)	imprese (individuali e collettive) per le quali sia stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa nel 2017, fatta eccezione per il caso in cui vi sia (e fino a quando non sia cessato) l' esercizio provvisorio dell'attività
2)	imprese individuali cessate nel 2017 , purché abbiano presentato istanza di cancellazione dal Registro delle imprese entro il 30/01/2018
3)	società e altri enti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione nel 2017 , purché abbiano presentato richiesta di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30/01/2018
4)	società cooperative sciolte nel 2017 con provvedimento dell'Autorità governativa (ex art. 2545-septiesdecies, c.c.)
5)	le Start up innovative e incubatori certificati ; in particolare, l'esenzione: <ul style="list-style-type: none"> ▪ opera se sono mantenuti i requisiti per la qualifica di start up innovativa ▪ dura non oltre il quarto anno di iscrizione nella sezione speciale del Registro

IMPRESA INDIVIDUALE - DECESSO TITOLARE: l'ultimo anno in cui si è obbligati al versamento del diritto camerale corrisponde a quello del decesso del titolare. Il pagamento è a carico degli eredi, salvo rinuncia all'eredità o accettazione della stessa con il beneficio dell'inventario (Circolare n. 3520/C/2001)

MISURA DEL TRIBUTO

In relazione alla tipologia del soggetto obbligato, il diritto può essere dovuto, alternativamente:

- 1) in misura **"fissa"**
- 2) in misura **"percentuale"** sul **fatturato IRAP** conseguito nel 2017.



Nota: l'**obbligo di versamento decorre dalla data di iscrizione** e non da quella di inizio dell'attività, come specificato dal Ministero delle Attività produttive nella Nota n. 546959/2004;

Il diritto è dovuto **in misura intera**, a prescindere dai mesi di effettivo esercizio dell'attività, in caso:

- di **cessazione dell'attività** (con conseguente cancellazione dal Registro Imprese / REA)
- di **iscrizione nel corso del 2018** (come anticipato, in misura fissa).

MAGGIORAZIONE DEL 20%

L'art. 28 D.L. n. 90/2014 (di riordino del sistema camerale) ha, inoltre, previsto la **riduzione graduale del diritto** dovuto alle CCIAA, secondo il seguente ordine:

35% nel 2015	40% nel 2016	50% dal 2017
--------------	--------------	---------------------

Nota 16.1.2018, n. 26505: sono state confermate le medesime misure previste per il 2014, ridotte del 50%.

Pertanto, il **diritto CCIAA 2018:**

- è determinato nella misura prevista per il 2014, ridotto del 50%.
- salva la possibilità **delle singole CCIAA** di istituire una maggiorazione dell'importo stabilito. Di seguito le CCIAA che hanno deliberato la **maggiorazione del 20%**

CCIAA	Note	CCIAA	Note	CCIAA	Note	CCIAA	Note
Agrigento		Cremona		Milano		Rieti	
Alessandria		Crotone		Modena		Riviera di Liguria	
Ancona		Cuneo		Molise		Roma	
Aosta		Della Romagna		Monza e Brianza		Salerno	
Arezzo	(1)	Delta Lagunare		Napoli		Sassari	
Asti		Fermo		Novara		Siena	(1)
Bari		Ferrara		Nuoro		Siracusa	
Benevento		Firenze		Oristano		Sondrio	
Bergamo		Foggia		Pavia		Taranto	
Biella Vercelli		Frosinone		Perugia	(2)	Teramo	
Bologna		Genova		Pescara		Terni	
Bolzano		L'Aquila		Piacenza		Torino	
Brescia		Latina		Palermo Enna	(1)	Trapani	
Brindisi		Lecce		Pisa	(1)	Trento	
Cagliari		Lecco		Pistoia	(1)	Treviso Belluno	
Caltanissetta		Lodi		Pordenone		Udine	
Caserta		Lucca	(1)	Potenza		Varese	
Catania		Mantova		Prato	(1)	Venezia Giulia	
Catanzaro		Maremma e Tirreno	(1)	Ragusa		Verbania	
Chieti		Massa Carrara	(1)	Ravenna		Verona	
Como		Matera		Reggio Calabria		Vibo Valentia	
Cosenza		Messina		Reggio Emilia		Vibo Valentia	

Note: (1) l'incremento del 20% è stato autorizzato dal **DM 2/03/2018** (la CCAA di Perugia è stata autorizzata con DM 22/05/2017).

Per CCIAA interessate dalle maggiorazioni:

- ove si sia proceduto al versamento senza tenerne conto
- la differenza dovrà essere versata, senza sanzioni, entro il 30/11/2018.



Nota: laddove fosse già **nota la delibera assunta dalla CCIAA** (verificabile sul sito della singola CCIAA), è possibile effettuare al **2/07/2018** un versamento già **comprensivo dell'incremento**.

DIRITTO DOVUTO IN MISURA FISSA (SEZIONE "SPECIALE")

Il diritto annuale si applica in **misura fissa** ai soggetti "diversi" dalle società e consorzi.

In particolare, per l'anno 2018 si applicano le seguenti misure:

IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE		SEDE	UNITÀ LOCALI
IMPRESE INDIVIDUALI (**)	Sezione speciale (cd. “ <u>piccoli imprenditori</u> ”)	€ 44,00	20% → 8,80 (*)
	Sezione ordinaria	€ 100,00	20% → 20,00 (*)
SOCIETÀ SEMPLICI AGRICOLE		€ 50,00	20% → 10,00 (*)
SOCIETÀ SEMPLICI NON AGRICOLE (es: società di comodo <i>trasformate</i>)		€ 100,00	20% → 20,00 (*)
SOCIETÀ TRA AVVOCATI (D.Lgs. 96/2001)			
SEDE SECONDARIA O UNITÀ LOCALE DI IMPRESA CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO (art. 9, DPR 581/95)		€ 55,00	

(*) Si effettua un unico arrotondamento finale, mentre nei calcoli intermedi devono essere mantenuti i decimali

(**) anche in regime dei minimi o forfetari

CASI PARTICOLARI	
SOCIETÀ SEMPLICI AGRICOLE/ NON AGRICOLE	Per il 2018, il diritto annuale è dovuto, transitoriamente, nella misura fissa prevista per il 1° scaglione di fatturato con applicazione della riduzione del 50%
SOCIETÀ TRA AVVOCATI	
SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI (STP)	Quanto disposto per le società tra avvocati dovrebbe essere applicabile anche alle società tra professionisti, come si desume dalla Nota del Mise n. 120930/2013. Per quanto il Mise <u>non</u> abbia specificamente individuato la misura del tributo, si ritiene che anche le STP siano tenute al pagamento del diritto camerale, in via transitoria, nella misura di € 100,00.

SOGGETTI ISCRITTI AL REA

Per il 2018, i soggetti iscritti al solo REA versano il diritto annuale in **misura pari ad € 15,00**.

E' il caso delle **associazioni, fondazioni, comitati** ed altri enti non societari:

- che oltre all'attività istituzionale (prevalente)
- esercitano **anche un'attività commerciale** (o agricola) in via non prevalente.

SOGGETTI ISCRITTI AL REA al 01/01/2018	
enti non commerciali che esercitano (in modo secondario e non prevalente) un'attività economica di natura commerciale	€ 15,00



Sola attività istituzionale: l'associazione che non esercita alcuna attività commerciale/agricola non va iscritta al REA e, quindi, non è tenuta al pagamento del diritto annuale.

DIRITTO DOVUTO IN BASE AL FATTURATO (SEZIONE "ORDINARIA")

Le **società** (di persone/capitali), le cooperative ed i consorzi determinano il diritto annuale in misura percentuale sul fatturato IRAP 2017, applicando le seguenti aliquote differenziate per scaglioni:

SCAGLIONI DI RICAVI		SEDE
-	100.000,00	Fisso € 200,00
100.000,01	250.000,00	€ 200 + 0,015% di quanto eccede 100.000
250.000,01	500.000,00	€ 222,50 + 0,013% di quanto eccede 250.000

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

500.000,01	1.000.000,00	€. 255 + 0,010% di quanto eccede 500.000
1.000.000,01	10.000.000,00	€. 305 + 0,009% di quanto eccede 1.000.000
10.000.000,01	35.000.000,00	€. 1.115 + 0,005% di quanto eccede 10.000.000
35.000.000,01	50.000.000,00	€. 2.365 + 0,003% di quanto eccede 35.000.000
oltre 50.000.000		€. 2.815 + 0,001% (max € 40.000) di quanto eccedente

RIDUZIONE 50% la riduzione del 50% si applica all'esito del calcolo, incluso:

- ⇒ la misura fissa prevista per la 1° fascia di fatturato (pertanto, per le imprese con fatturato fino ad € 100.000, l'importo del diritto annuale da versare è pari a € 100,00)
- ⇒ l'importo massimo da versare (€ 40.000); in nessun caso l'importo sarà, dunque, superiore ad € 20.000

DETERMINAZIONE DEL FATTURATO

Il "fatturato" da adottare per calcolare il diritto annuale

- non fa riferimento al volume d'affari Iva;
- ma a **determinate voci del modello IRAP**, come nel seguito evidenziato:

DETERMINAZIONE DEL FATTURATO - VOCI DA MODELLO IRAP			
	SOGGETTI	VOCI	RIGHI
SOCIETÀ DI CAPITALI (quadro IC)	Imprese industriali e commerciali	Sez. I	IC1 + IC5
	Banche e altri soggetti finanziari	Sez. II	IC15 + IC18
	Società c.d. "holding industriali"	Sez. I e II	IC1 + IC5 + IC15
	Assicurazioni	Sez. III	I.1 + I.3 + II.1 + II.4 del CE
	Società in regime forfettario (es.: Srl sportiva diletta. L. 398/91)	-	Ricavi delle vendite/prestazioni + altri ricavi/proventi ex artt. 2214 cc e segg.
SOCIETÀ DI PERSONE (quadro IP)	Base imponibile "a valori fiscali" (art. 5-bis DLgs. 446/97)	Sez. I	IP1 (escluso adeguam. a Studi settore)
	Base imponibile "a valori contabili" (opzione per l'art. 5 DLgs. 446/97)	Sez. II	IP13 + IP17
	Società c.d. "holding industriali"	Sez. II	IP13 + IP17 + IP18
	Società in regime forfettario (es.: regime art. 56-bis)	Sez. III	IP47
	Attività agricola	Sez. IV	IP52

SOGGETTI CON PIÙ QUADRI IRAP

I contribuenti che compilano più sezioni dello stesso quadro o più quadri del mod. Irap devono procedere alla somma dei valori riportati nelle diverse sezioni o nei diversi quadri del modello (Nota MISE n. 19230/09).

ADEGUAMENTO A STUDI DI SETTORE O SOCIETÀ DI COMODO (Nota MISE n.19230/2009)

Non concorre alla determinazione del fatturato l'importo dell'adeguamento:


- allo **studio di settore** (di cui all'apposito rigo in testa ai singoli quadri)
- alle **società di comodo** (di cui alla Sez. III Quadro IS).

UNITÀ LOCALI E SEDI SECONDARIE

Le imprese sono tenute a versare per ciascuna unità locale un importo pari al **20% del diritto dovuto per la sede principale** fino ad un **massimo di € 200,00**.

Per le unità locali di imprese con sede all'estero, è **dovuto l'importo fisso di € 55,00**.

MODALITA' DI CALCOLO DEL DIRITTO ANNUALE



ARROTONDAMENTI: il diritto annuale va versato **arrotondando il relativo importo all'unità di euro**. L'arrotondamento va effettuato solo al termine delle operazioni di calcolo, nel corso delle quali invece gli importi vanno mantenuti con 5 cifre decimali (arrotondandoli in base al sesto decimale).

IMPRESE ISCRITTE IN CORSO D'ANNO

Nella tabella che segue si riepilogano gli importi del diritto camerale dovuto dalle:

- nuove imprese
- nuove unità locali di imprese già esistenti

che si iscrivono nel Registro imprese o nel REA dal 2018 (misura prevista per il 2014 ridotta del 50%).

ISCRITTI AL REGISTRO DELLE IMPRESE/REA NEL CORSO DEL 2018 – IMPORTO DOVUTO

REGISTRO	SEZIONE	NUOVI SOGGETTI	IMPORTI
REGISTRO IMPRESE	SPECIALE	Imprese individuali	€ 44
		Società semplici agricole	€ 50
		Società semplice non agricole	€ 100
		STP (incluse società tra avvocati)	€ 100
	ORDINARIA	Imprese individuali	€ 100
		Tutte le altre imprese	€ 100 (1° fascia di fatturato)
REA		Tutti i soggetti	€ 15



NUOVE UNITÀ LOCALI: le unità locali, che si iscrivono nel corso del 2018, appartenenti ad **imprese già iscritte nel Registro Imprese**, sono tenute al pagamento di un **diritto pari al 20%** di quello dovuto per la sede principale.

Le unità locali /sedi secondarie **iscritte dal 2/01/2018 sono escluse dal calcolo del diritto dovuto** per il 2018 in quanto per le stesse è richiesto il versamento all'iscrizione. In caso di cancellazione dal 02/01/2018, il diritto va comunque calcolato in quanto va fatto riferimento alla situazione all'1/01/2018.

Il diritto annuale è **dovuto in misura intera** anche qualora l'iscrizione intervenga in corso d'anno (non è **frazionabile** in rapporto ai mesi di iscrizione nell'anno).

ESEMPLIFICAZIONI

Esempio1 La Sara SRL presenta la seguente situazione

RIGO	DESCRIZIONE	IMPORTI	VALORI RILEVANTI
IC1	Ricavi vendite e prestazioni	300.000	300.000
IC2	Variazioni rimanenze	30.000	-
IC3	Variazioni lavori in corso	-	-
IC4	Incrementi immobilizzazioni	-	-
IC5	Altri ricavi e proventi	20.000	20.000
IC6	Totale componenti positivi	€ 350.000	€ 320.000

CALCOLO		IMPORTI
Fino a € 250.000		€ 222,50
Eccedenza (da € 250.000 a € 320.000)	€ 320.000,00	
	€ 250.000,00	
	€ 70.000,00	
Aliquota 0,013%	€ 9,10	€ 9,10
Totale al lordo della riduzione		€ 231,60
Riduzione del 50%		€ 115,80
Totale al netto della riduzione		€ 115,80
Totale da versare entro il 02/07/2018 (arrotondato)		€ 116,00

Esempio2

In relazione all'Esempio1 precedente, si ponga ora che la società possieda anche 2 unità locali.

CALCOLO (Sede principale + 2 Unità locali)		IMPORTI
Diritto camerale sede principale		€ 231,60
Unità locali (€ 231,60 x 20%) x 2		€ 92,64
Totale al lordo della riduzione	A	€ 324,24
Riduzione del 50%	B = A x 50%	€ 162,12
Totale al netto della riduzione	C = A - B	€ 162,12
Totale da versare entro il 02/07/2018 (arrotondato)		€ 162,00

Esempio3

Sempre in relazione all'Esempio1, si ponga ora che la società abbia sede legale a Perugia e possieda un'altra unità locale.

CALCOLO (Sede principale + 1 Unità locale)		IMPORTI
Diritto camerale sede principale		€ 231,60
Unità locale (€ 231,60 x 20%) x 1		€ 46,32
Totale al lordo della riduzione	A	€ 277,92
Riduzione del 50%	B = A x 50%	€ 138,96
Totale al netto della riduzione	C = A - B	€ 138,96
Maggiorazione del 10% (D.M. 22/05/2017)	D = C x 10%	€ 13,90
Totale da versare	C + D	€ 152,86
Totale da versare entro il 02/07/2018 (arrotondato)		€ 153,00

Esempio4

La Sara SAS (sede a Salerno) presenta la seguente dichiarazione Irap (calcolo a valori fiscali).

Adeguamento agli studi di settore		€ 20.000	
RIGO	DESCRIZIONE	IMPORTI FISCALI	IMPORTI RILEVANTI
IP1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni (comprendivo di adeguamento agli studi di settore)	€ 370.000	€ 350.000
IP2	Variazioni rimanenze	€ 10.000	€ -
IP3	Contributi erogati legge	€ -	€ -
IP4	Totale componenti positivi	€ 380.000,00	€ 350.000,00
IMPORTO RILEVANTE = € 370.000 - € 20.000 = € 350.000			

CALCOLO		IMPORTI
	Fino a € 250.000	€ 222,50
Eccedenza (da € 250.000 a € 350.000)	€ 350.000	
	€ 250.000	
	€ 100.000	
Aliquota 0,013%	€ 13	€ 13,00
Totale al lordo della riduzione	A	€ 235,50
Riduzione del 50%	B = A x 50%	€ 117,75
Totale al netto della riduzione	C = A - B	€ 117,75
Maggiorazione del 20% (D.M. 22/05/2017)	D = C x 20%	€ 23,55
Totale da versare	C + D	€ 141,30
Totale da versare entro il 02/07/2018 (arrotondato)		€ 141,00

Esempio5

La Sara SAS (sede a Salerno) presenta la dichiarazione Irap (metodo di bilancio) come segue:

	Adeguamento agli studi di settore	
	Maggiori ricavi	Maggiori compensi
	1 5.000,00	2 ,00

Sez. II Società commerciali e finanziarie art. 5 e art. 6, comma 9, D.Lgs. n. 446 del 1997	IP13	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	350.000,00
	IP14	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	10.000,00
	IP15	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	,00
	IP16	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	,00
	IP17	Altri ricavi e proventi	20.000,00
	IP18	Interessi attivi e proventi assimilati	,00
	IP19	Totale componenti positivi	380.000,00

Il diritto CCIAA 2018 va determinato come segue:

Fatturato IRAP 2016: 350.000 (IP13) + 20.000 (IP17) = 370.000

CALCOLO		IMPORTI
	Fino a € 250.000	€ 222,50
Eccedenza (da € 250.000 a € 370.000)	€ 370.000,00	
	€ 250.000,00	
	€ 120.000,00	
Aliquota 0,013%	€ 15,60	€ 15,60
Totale al lordo della riduzione	A	€ 238,10
Riduzione del 50%	B = A x 50%	€ 119,05
Totale al netto della riduzione	C = A - B	€ 119,05
Maggiorazione del 20% (D.M. 22/05/2017)	D = C x 20%	€ 23,81
Totale da versare	C + D	€ 142,86
Totale da versare entro il 02/07/2018 (arrotondato)		€ 143,00

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Le modalità di versamento sono differenziate a seconda che il soggetto sia già iscritto al Registro delle Imprese al 01/01/2007 ovvero si iscriva nel corso del 2018.

Imprese già iscritte al 01/01/2018	versamento in <u>unica soluzione</u> (non può essere rateizzato), utilizzando il modello F24 o i servizi web “pagoPA”.
Imprese iscritte nel corso del 2018	<p>il versamento va effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione / annotazione, richiedendo l’addebito automatico se la pratica è presentata mediante “ComUnica” o direttamente alla CCIAA - ovvero, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda d’iscrizione o d’annotazione al Registro delle imprese o al REA, utilizzando il modello F24.

SERVIZIO “PAGO-PA”: il versamento richiede l'accesso al sito Internet <http://dirittoannuale.camcom.it> nel quale è possibile determinare l'importo dovuto. A tal fine è necessario:

- **inserire il codice fiscale dell'impresa**, per la quale il sistema verifica la sussistenza di una casella PEC (salvo che per i soggetti non obbligati alla PEC);
- inserire un'eventuale secondo indirizzo di posta elettronica (non certificata) ed il dato del fatturato 2016;
- utilizzare gli appositi pulsanti, presenti nella schermata dei risultati del calcolo, qualora si intenda ricevere via mail i dettagli del calcolo e/o effettuare il pagamento direttamente on-line;
- selezionare "Paga online", scegliendo il servizio di pagamento (di regola tramite carta di credito o, qualora consentito dalla banca, con addebito diretto sul c/c).

F24 - Sezione "IMU e altri tributi locali" (importo relativo all'esempio n. 4)

codice ente	sigla automobilistica della CCIAA cui il versamento è destinato
codice tributo	"3850"
anno di riferimento	2018

SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI										
codice ente/ codice comune	Ravv.	Immob. varianti	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
S A						3850		2018	141 00	
										,
										,
										,
										,
										+/-
										SALDO (G-H)
deduzione ICI abitazione principale									141 00 H	
								TOTALE G		141 00

Imprese con attività in più province: va indicato per ciascuna di esse il codice ente e l'importo dovuto.

unità locali /sedi secondarie in province diverse	Il versamento va effettuato alla competente CCIAA con riferimento a ciascuna unità locale/ sede secondaria
Trasferimento sede	Il diritto è dovuto alla competente CCIAA in relazione al luogo in cui si trova la sede dell'impresa al 01/01/2018. Le imprese iscritte dal 01/01/2018 che entro il 31/12 si trasferiscono in altra provincia devono effettuare il versamento alla CCIAA di prima iscrizione


COMPENSAZIONE: è ammesso **compensare** quanto dovuto con eventuali crediti disponibili.

ATTENZIONE – COMPENSAZIONE E MAGGIORAZIONE 0,4%

In caso di versamento in compensazione con **presentazione dell'F24 entro il 20/08/2018:**



- ⇒ in generale: **non trova applicazione la maggiorazione dello 0,4%**, nella considerazione che il credito utilizzato era preesistente al 02/07/2018 (è il caso di versamenti di tributi - CM 144/1998)
- ⇒ in deroga: secondo le CCIAA la regola non si applica al diritto annuale (posto che il versamento è regolamentato da disposizioni “speciali”, il DM 27/01/2005 n. 54) **richiedendo comunque la maggiorazione dello 0,4%** (la posizione è analoga a quella dell'INPS).



RATEAZIONE: in generale, l'importo dovuto non è rateizzabile (art. 6 c. 1 DM 21/04/2011); tuttavia, su richiesta dell'interessato, la **CCIAA può consentire** il pagamento di quanto dovuto a titolo di diritto annuale, sanzioni e interessi in un massimo di **10 rate mensili**.

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

In caso di omesso o tardivo pagamento dei diritti camerali, la **sanzione amministrativa**:

- ➔ va da un **minimo di 10%** ad un **massimo del 100%** del diritto dovuto
- ➔ è **applicata secondo le disposizioni del D.Lgs. 472/97** in materia di sanzioni tributarie.

In particolare, in base al DM 54/2005 la Camera di Commercio applica la sanzione:

TIPOLOGIA	DEFINIZIONE	SANZIONE
TARDIVO VERSAMENTO	si considerano tardivi i pagamenti effettuati entro 30 giorni dalla scadenza del versamento	10% del diritto dovuto
OMESSO VERSAMENTO	si considerano omessi i pagamenti: <ul style="list-style-type: none">▪ non effettuati▪ effettuati in parte, per l'importo non versato▪ effettuati con un ritardo superiore a 30 giorni rispetto ai termini ordinari	dal 30% al 100% del diritto (tenuto conto dei criteri di determinazione della sanzione di cui all'art. 7, D.Lgs.472/97)



VERSAMENTO A SOGGETTO INCOMPETENTE: non si considera omesso il versamento eseguito in favore di una CCIAA **non competente** per territorio, se effettuato **entro** i previsti termini di pagamento

VERSAMENTI PARZIALI: riguardo la sanzione applicabile in caso di versamento "parziale" del diritto annuale effettuato oltre il termine di scadenza (compreso quello effettuato senza applicazione dello 0,40%), il Mise, con la circ. 172574/2013, ha chiarito che:

- essendo lo stesso "assimilato" ad un versamento insufficiente
- la sanzione è applicabile alla differenza tra quanto versato ed il dovuto (diritto + maggiorazione).

Esempio: impresa effettua il versamento di € 500 entro 30 giorni dal termine, senza tener conto della maggiorazione dello 0,40%; la sanzione è applicata alla differenza tra l'importo versato (€ 500) e quanto dovuto a titolo di diritto e maggiorazione (€ 2 relativo al diritto e € 0,60 relativo alla maggiorazione).

VIOLAZIONI FORMALI

Non sono soggette a sanzione le violazioni formali quali, ad esempio, l'errata indicazione del codice tributo camerale e/o del codice fiscale e/o della sigla della Provincia, che non comportano accrediti di somme al di fuori del sistema camerale.

DEFINIZIONE AGEVOLATA

Secondo la circ. 3587/C/2005 è **inapplicabile** la definizione agevolata (artt. 16 e 17, D.Lgs.472/97) in quanto è esclusa da tale definizione la sanzione per omesso o ritardato versamento dei tributi.



EFFETTI MANCATO PAGAMENTO: il mancato/parziale pagamento del diritto causa il blocco del rilascio da parte dell'ufficio del Registro delle Imprese della certificazione camerale (art. 24, L. 449/97)

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Considerata l'autonomia normativa del diritto annuale, va posta particolare attenzione nell'eseguire il ravvedimento; in particolare, ai fini della regolarizzazione

→ **non trovano applicazione le novità introdotte con la L. 190/2014**

→ la sanzione rimane vincolata alle seguenti riduzioni:

1/8	se il pagamento viene eseguito <u>entro 30 giorni</u> dalla scadenza del pagamento
1/5	se il pagamento viene eseguito <u>entro un anno</u> dalla scadenza del termine

Pertanto, la sanzione cui fare riferimento è sempre quella prevista per l'omesso versamento (dal 30% al 100%), anche se il ravvedimento avviene entro 30 giorni dalla scadenza del termine e quindi la violazione è qualificabile come "*tardivo versamento*" (art. 6, DM 54/2005)



Nota: secondo la circ. 3587/C/2005 la riduzione è da effettuarsi sulla misura minima della sanzione (cioè il 30%), analogamente a quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs.472/97.

Il **ravvedimento**, quindi, dovrà avvenire mediante il versamento di una sanzione ridotta pari al:

3,75% (1/8 del 30%)	il pagamento viene eseguito entro 30 gg dalla scadenza (" <i>ravvedimento breve</i> ")
6% (1/5 del 30%)	il pagamento viene eseguito oltre 30 gg ed entro 1 anno dalla scadenza (" <i>ravvedimento lungo</i> ")

Interessi moratori: oltre alla sanzione ridotta, il ravvedimento prevede la corresponsione degli interessi calcolati sulla base del tasso legale (pari al 0,3% dal 01/01/2018; 0,1% nel 2017)



ATTENZIONE: è opportuno verificare presso la competente CCIAA la misura delle sanzioni applicabili, in quanto si ravvisano comportamenti difforni tra le diverse CCIAA.

PROSPETTO DI SINTESI	RAVVEDIMENTO BREVE	RAVVEDIMENTO LUNGO	NOTE
Termini soggetti già iscritti al 1/1	30 gg	anno successivo	Data di scadenza pagamento
Termini soggetti iscritti in corso d'anno	30 + 30 = 60 gg	1 anno + 30 giorni	Data presentazione iscrizione
Sanzioni per versamenti con scadenza entro il 31/01/2016	1/8 x 30% = 3,75%	1/5 x 30% = 6%	Cod. trib. 3852
Interessi	0,3% dal 01/01/2018		Cod. trib. 3851

COMPILAZIONE DELL'F24 IN CASO DI RAVVEDIMENTO

- l'**anno di riferimento** è quello per il quale è dovuto il diritto (non l'anno in cui avviene il pagamento)
- **sanzione** (cod. trib. 3852) e **interessi** (cod. trib.3851) **non sono compensabili** (RM 115/2003)
- a differenza dei tributi erariali per il ravvedimento del diritto annuale le sanzioni e gli interessi devono essere effettuati in modo "*contestuale*" inteso letteralmente, come "**nel medesimo F24**"

Esempio 6	Impresa con sede a Bologna versa il diritto annuale di € 120,00 dopo 61 giorni dal termine:									
	SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI									
	codice ente/ codice comune	Ravv.	Immo. variati	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati
	B O						3850		2018	120 00
	B O						3851		2018	0 02
	B O						3852		2018	7 20
										importi a credito compensati
deduzione ICI abitazione principale										
										TOTALE G
										127 22 H
										SALDO (G-H)
										127 22

Versamento incompleto – ravvedimento “parziale”: secondo la citata circ. n.172574/2013,:

- il contribuente può regolarizzarsi col pagamento nel termine di 30 gg dalla scadenza del termine "lungo"; qualora il versamento non venga eseguito nelle scadenze del 30/06 o del 31/07, il termine ultimo al fine dell'utilizzo del ravvedimento operoso è la data naturale di scadenza ossia il 30/06 dell'anno successivo
- il ravvedimento operoso può considerarsi perfezionato limitatamente **all'importo versato**.

A tal proposito, si potrebbero verificare le seguenti 2 situazioni:

1)	il diritto versato è inferiore al dovuto ma le sanzioni e gli interessi sono commisurati all'importo versato : il ravvedimento è perfezionato limitatamente al diritto sul quale sono commisurati i relativi interessi e sanzioni; sulla differenza non sanata saranno applicate le sanzioni ordinarie.
2)	il versamento complessivo (diritto, sanzioni ed interessi) è minore di quanto dovuto e le sanzioni e gli interessi non sono commisurati al versamento eseguito : il ravvedimento è perfezionato per la parte di diritto proporzionata a quanto complessivamente corrisposto a vario titolo; la sanzione sarà applicata sulla differenza non regolarizzata

RIMBORSO DIRITTI CAMERALI

I soggetti che hanno erroneamente versato diritti camerali non dovuti devono presentare alla competente CCIAA **richiesta di rimborso** delle somme versate in eccedenza:

→ **entro 24 mesi** dalla data del pagamento, **a pena di decadenza**.

Entro il medesimo termine di decadenza (24 mesi), devono essere presentate all'Autorità giudiziaria competente le azioni giudiziali finalizzate ad ottenere il rimborso dei diritti camerali non dovuti.



FAC SIMILE: si consiglia di consultare il sito web della CCIAA di competenza al fine di verificare se sia stato predisposto un *fac simile* della domanda di rimborso.

ALLEGATI: alla richiesta va allegata la documentazione necessaria a dimostrare sia l'insussistenza dell'obbligo di pagamento che le eventuali somme versate oltre il dovuto.